

Assicurazione temporanea per il caso di morte

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Valore Vita Reale Standard

Data di realizzazione: 1 gennaio 2019 (ultima versione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Sede Legale e Direzione Generale Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) – Tel. 0114 311 111 – Fax: 0114 350 966 - www.realemutua.it, e-mail: realemutua@pec.realemutua.it, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806, iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2017 il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.977 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 1.917 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.realemutua.it alla sezione "Relazioni e Bilanci". L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 373,5% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 3.074.054 migliaia di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a 823.131 migliaia di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?

Garanzie previste:

- In caso di decesso dell'Assicurato, nel corso della durata del contratto Reale Mutua liquida ai Beneficiari il capitale assicurato: le prestazioni di polizza variano in funzione dello stato di salute, dell'abitudine al fumo e delle attività sportive e professionali, in base alle tariffe contrattualmente previste;
- garanzia complementare infortuni (NO1) in caso di decesso dell'Assicurato (garanzia facoltativa alternativa alla NO2): in caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio derivante da qualsiasi causa, la garanzia prevede il raddoppio del capitale della garanzia base;
- garanzia complementare infortuni (NO2) in caso di decesso dell'Assicurato (garanzia facoltativa alternativa alla NO1): in caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio derivante da qualsiasi causa, la garanzia prevede il raddoppio del capitale della garanzia base. Tale capitale viene invece triplicato nel caso in cui il decesso derivi da incidente stradale;
- garanzia complementare invalidità (J16): in caso di sopravvenuta invalidità totale e permanente dell'Assicurato a seguito di infortunio o malattia, la garanzia prevede di anticipare il pagamento del capitale della garanzia base.

È sempre obbligatorio compilare e sottoscrivere il questionario sanitario.

Valore Vita Reale Standard

Tariffe B01D-B02D-B03D – DIP AGGIUNTIVO VITA (mod. 8043VIT_DAV_01/2019)

Pagina 1 di 6



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto, nulla è dovuto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua.



Ci sono limiti di copertura?

Il **rischio morte** è coperto qualunque possa esserne la causa, ad esclusione dei seguenti casi:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- infortuni subiti a causa di guerra, se e in quanto l'Assicurato venga sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, fatto salvo il caso in cui l'infortunio determinato da fatti di guerra avvenga entro il 14 giorno dallo scoppio delle ostilità;
- infortuni direttamente causati da partecipazione attiva dell'Assicurato a ribellioni, insurrezioni, tumulti popolari o sommosse;
- infortuni direttamente o indirettamente correlati a:
 - impiego di armi atomiche, biologiche o chimiche nonché di sostanze radioattive, biologiche o chimiche;
 - attacchi o intrusioni dolose in stabilimenti o altre installazioni fisse (ad esempio centrali nucleari, impianti di rigenerazione, depositi finali o intermedi, reattori di ricerca, giacimenti o fabbriche) o loro parti, terreni o installazioni mobili (ad esempio contenitori di trasporto o deposito), che possono provocare il rilascio di radioattività o di sostanze/aggressivi nucleari, biologici o chimici;
- infortuni causati dall'improvvisa emanazione di energia atomica, da radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva (sia controllata che incontrollata), ad eccezione di quelli derivanti da pratica di radiologia e cobaltoterapia, utilizzo di radium o radio-isotopi in ambito medico o universitario, esposizione occasionale a radium o radio-isotopi delle persone operanti, a qualsiasi titolo, in ambito medico o universitario;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio (salvo diversa pattuizione contrattuale);
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- infortuni derivanti dall'uso di allucinogeni o uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o psicofarmaci o abuso degli stessi;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione della garanzia;

e dei seguenti periodi di carenza:

- per malattia: 6 mesi;
- per sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero per altra patologia a essa collegata: 5 anni.

Ferme le esclusioni suindicate, sono inoltre esclusi **gli infortuni derivanti da:**

- pratica di paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili);
- pratica a titolo professionistico di sport in genere;
- partecipazione a gare motoristiche – non di regolarità pura – e alle relative prove;
- partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo);
- pratica di alpinismo o free climbing, in solitaria o in territorio extra europeo;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria e uragani;
- guida di veicoli sotto l'influenza dell'alcool, quando l'alcolemia accertata sia superiore a 0,8 g/l, sanzionabile ai sensi dell'art. 186 del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni o integrazioni.

Le esclusioni previste per il rischio morte sono ugualmente valide per l'**invalidità permanente**. Sono inoltre esclusi i casi di invalidità direttamente o indirettamente collegati a:

- lesioni provocate intenzionalmente dall'Assicurato o con il suo consenso;

- patologie psichiatriche, sindromi nevrotiche e caratteriali.

In tutti questi casi sopralencati nulla sarà dovuto da Reale Mutua.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di evento?	Denuncia: la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Reale Mutua o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede di Reale Mutua o dell'intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni è elencata nelle condizioni di assicurazione.
	Prescrizione: ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.
	Liquidazione della prestazione: verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il contratto prevede il pagamento di premi annui costanti. Il premio è calcolato in base alle garanzie prestate, alla scelta delle garanzie complementari, alla durata e all'ammontare del capitale assicurato, all'età dell'Assicurato, al suo stato di salute, alla sua eventuale abitudine al fumo e delle attività sportive e professionali (a tal proposito sono previste 3 tariffe: "fumatori", "non fumatori" e "in forma"). Il versamento può essere effettuato con: – assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità; – bollettino di conto corrente postale; – bonifico bancario o postale; – bancomat o carta di credito. Il Contraente ha facoltà di variare la periodicità del versamento che, oltre che avere cadenza annuale, può effettuarsi in più rate, scegliendo un frazionamento mensile, trimestrale o semestrale. Il premio annuo lordo relativo al primo anno deve essere pari ad almeno 60,00 euro.
Rimborso	In caso di revoca della proposta e recesso dal contratto, il Contraente ha il diritto di richiedere il rimborso del premio pagato. In caso di recesso vengono detratte dal premio le spese di emissione.
Sconti	Non previsti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Da 1 a 30 anni.
Sospensione	Il Contraente ha la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei premi. Il mancato pagamento anche di un solo premio determina, trascorsi 40 giorni dalla scadenza della rata, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.
Recesso	Il Contraente può recedere entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inviando una raccomandata a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto, del caricamento per spese di emissione, dei contributi per gli eventuali accertamenti sanitari e della parte di premio relativa alle eventuali garanzie complementari.
Risoluzione	Il Contraente ha la facoltà di sospendere i pagamenti dei premi in qualsiasi momento. Il mancato pagamento anche di 1 solo premio determina, trascorsi 40 giorni dalla scadenza della rata, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua.



Sono previsti riscatti o riduzioni? Riscatto SI ☐ NO ☒ Riduzione SI ☐ NO ☒

Valori di riscatto e riduzione	- Non sono previsti i valori di riscatto e riduzione; - entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate con le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione.
Richiesta di informazioni	Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto, il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio « Buongiorno Reale » . Indirizzo: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino. Numero Verde: 800.320.320 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) - Fax: 011.742.54.20 . E-mail: mailto:buongiornoale@realemutua.it .



A chi è rivolto questo prodotto ?

Il prodotto si rivolge a persone fisiche e giuridiche che intendono proteggere la propria famiglia o la propria azienda dall'improvvisa scomparsa di figure rilevanti assicurandosi un capitale in caso di loro decesso o invalidità permanente. Il contratto può essere stipulato da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo e per Assicurati con età compresa tra 18 anni alla decorrenza del contratto e 75 anni alla scadenza del contratto.



Quali costi devo sostenere?

Costi gravanti sui premi

Caricamento per spese di emissione del contratto	15,00 euro
Caricamento per spese di emissione per premi successivi	2,00 euro
Caricamento proporzionale al premio netto	20,00%
Caricamento per spese di frazionamento da applicare al premio netto	1,50% per frazionamento semestrale; 2,00% per frazionamento trimestrale; 2,50% per frazionamento mensile.

Il premio netto si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento per spese di emissione e l'eventuale caricamento per spese di frazionamento.

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese di certificazione dello stato di salute per la tariffa "in forma".

Costi di intermediazione

La quota parte percepita dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 50,94% (con riferimento a un Assicurato di 45 anni che versa un premio annuo netto di 1.500,00 euro e una durata contrattuale di 25 anni).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) - fax 011 7425420, e-mail: buongiornoale@realemutua.it . La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in Via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Il termine di risposta ai reclami, come previsto dalla normativa, è pari a 45 giorni dal ricevimento degli stessi.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Fax: 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita (facoltativa)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Commissione di Garanzia: con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@realemutua.it oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il regolamento reperibile sul sito www.realemutua.it . In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it .

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	La parte di premio destinata alla copertura del rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5,00%, è detraibile dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef. Tale detrazione è riconosciuta al Contraente qualora l'Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico. Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi, se corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente dell'Assicurato, sono esenti da IRPEF . I premi relativi alla copertura complementare infortuni per il caso di decesso sono comprensivi di imposta. Avvertenza: Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della stessa devono essere comunicati per iscritto a Reale Mutua. In caso di omissione della comunicazione, Reale Mutua potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.
---	---

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.